

Il riconoscimento di debito può risultare da atto compiuto dal debitore anche senza intenzione ricognitiva

Autore: Graziotto Fulvio

In: Diritto civile e commerciale

Il riconoscimento di un debito non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione ricognitiva, né esige formule speciali, potendo risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo.

Decisione: **Sentenza n. 9097/2018 Cassazione Civile - sezione x Civile**

Massima: Il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo.

L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione ricognitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass. n. 15353 del 30/10/2002).

Osservazioni

Il caso era relativo a un ex amministratore di condominio, il quale aveva richiesto il rimborso di somme da lui asseritamente anticipate, anche sulla base di una situazione contabile nella quale era evidenziato il debito nei suoi confronti, documento poi sottoscritto dal nuovo amministratore.

La Suprema Corte, richiamando una precedente decisione, ha ribadito che il riconoscimento di debito è un atto non recettizio che non richiede formule particolari, e può risultare anche da atti compiuti dal debitore per finalità diverse.

Giurisprudenza rilevante

Cass. 15353/2002

Disposizioni rilevanti

Codice civile

Vigente al: 21-04-2018

Art. 1309 - Riconoscimento del debito

Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se è fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.

Art. 1988 - Promessa di pagamento e ricognizione di debito

La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.

Art. 2944 - Interruzione per effetto di riconoscimento

La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.

<https://www.diritto.it/riconoscimento-debito-puo-risultare-atto-compiuto-dal-debitore-anche-senza-intenzione-ricognitiva/>